

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 102/20/CDA del 16 dicembre 2020

Emanato con D.R. n. 248/20 del 22 dicembre 2020

In vigore dal 23 dicembre 2020

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto delle attività di collaborazione
- Art. 3 - Requisiti per l'ammissione in graduatoria
- Art. 4 - Commissione per la formazione della graduatoria
- Art. 5 - Bandi di concorso
- Art. 6 - Attribuzione delle collaborazioni
- Art. 7 - Luogo e durata delle collaborazioni
- Art. 8 - Controllo dell'attività, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico
- Art. 9 - Corrispettivo
- Art. 10 - Termine della collaborazione
- Art. 11 - Regime assicurativo

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento delle attività di collaborazione a tempo parziale, previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, destinate agli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università Europea di Roma, selezionati nel rispetto del principio dell'uniformità di trattamento.
2. I posti disponibili sono attribuiti mediante apposite procedure di selezione bandite con Decreto Rettorale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per specifiche attività connesse con il buon funzionamento dell'Università.
3. Le collaborazioni di cui al presente articolo non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico e non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né danno luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 2

Oggetto delle attività di collaborazione

1. La collaborazione degli studenti può essere richiesta per le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - a) supporto all'attività della biblioteca di Ateneo;
 - b) servizi di schedatura, archiviazione e registrazione di dati e documenti;
 - c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - d) servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
 - e) assistenza ai laboratori didattici e nelle aule informatiche;
 - f) assistenza a studenti portatori di handicap;
 - g) altri servizi non didattici a favore degli studenti e dell'Università;
 - h) altre generiche attività.
2. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare per gli studenti assunzione di responsabilità amministrative, né possono riguardare servizi inerenti le attività di docenza, di cui all'art. 12 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche e integrazioni, o lo svolgimento di esami.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione in graduatoria

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per l'affidamento delle attività a tempo parziale, gli studenti che nell'anno accademico di emanazione del bando, risultano essere regolarmente iscritti:
 - a) al secondo e terzo anno dei corsi di laurea (durata triennale);
 - b) al secondo, terzo, quarto e quinto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata quinquennale);
 - c) al primo e secondo anno dei Corsi di laurea Magistrale (durata biennale);
2. Sono esclusi dalla procedura gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti nell'anno accademico di emanazione del bando e devono aver conseguito i 2/5 dei crediti previsti dal proprio curriculum degli studi con riferimento all'anno di iscrizione, applicando il principio di 60CFU/anno.
4. A parità di condizioni di merito prevalgono gli studenti con una situazione economica più disagiata valutata sulla base dell'ISEE Indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Commissione per la formazione della graduatoria

1. La valutazione degli studenti verrà effettuata da una commissione nominata con Decreto Rettorale, composta da 3 membri e 2 supplenti.
2. La procedura per l'assegnazione dell'incarico di collaborazione si svolge in due fasi: la prima concerne la definizione di una graduatoria di studenti idonei in base a requisiti di merito (a parità di condizioni di merito prevalgono gli studenti con una situazione economica più disagiata); la seconda prevede un colloquio di selezione a cui saranno ammessi i primi 20 studenti idonei.

Prima fase:

L'elenco degli studenti idonei verrà redatto sulla base di criteri di merito che terranno conto sia dei crediti formativi universitari acquisiti dallo studente, sia della media ponderata conseguita.

Ai fini della determinazione degli studenti idonei, saranno sommati i due coefficienti di merito, di seguito specificati:

- a) “COEFFICIENTE CREDITI” determinato dal rapporto CFU acquisiti/CFU Max, attribuendovi un peso del 50%.

Per “CFU conseguiti”, si intendono i CFU conseguiti e riconosciuti nel piano di studi di riferimento, al termine della sessione di esami indicata nel bando di riferimento. Per “CFU Max”, si intendono i CFU previsti e conseguibili per l'anno di corso cui si è iscritti, applicando il principio di 60 CFU/anno.

Il “coefficiente crediti” è utilizzato al fine di premiare/penalizzare lo studente in funzione della regolarità nell'avanzamento nel percorso formativo;

- b) “COEFFICIENTE MEDIA” determinato dal rapporto tra la media ponderata conseguita dallo studente/Media ponderata MAX (30/30), attribuendovi un peso del 50%.

Seconda fase:

I primi 20 studenti idonei in graduatoria saranno ammessi ad un colloquio di selezione.

Lo studente che non si presenterà al colloquio sarà escluso dall'elenco idonei.

I criteri di selezione utilizzati in sede di colloquio saranno determinati nei singoli bandi per l'assegnazione delle attività di collaborazione a tempo parziale.

L'assegnazione dell'incarico di collaborazione sarà effettuata sulla base di una graduatoria determinata per il 50% dal punteggio dei criteri di merito e per il restante 50% dall'esito del colloquio.

La graduatoria definitiva dei vincitori verrà affissa all'Albo dell'Università e sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitaèuropeadiroma.it entro 3 (tre) giorni dal termine dei colloqui attitudinali.

Art. 5

Bandi di concorso

I bandi per l'attivazione delle collaborazioni dovranno contenere l'indicazione:

1. del tipo di servizio che costituirà oggetto della collaborazione;
2. del numero di collaborazioni necessarie per il servizio;
3. del corrispettivo orario determinato secondo quanto previsto nel successivo art. 9;
4. degli eventuali requisiti che siano considerati titolo preferenziale, rispetto alla graduatoria di cui all'art. 4;
5. dei termini di presentazione delle domande;
6. della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura.

Art. 6

Attribuzione delle collaborazioni

1. Le attività di collaborazione saranno attribuite agli studenti primi in graduatoria fino ad esaurimento delle singole richieste.
2. In caso di rinuncia del candidato primo in graduatoria, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
3. Lo studente selezionato dovrà sottoscrivere un apposito atto di impegno in duplice copia, nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicate:
 - a) le attività oggetto della collaborazione;
 - b) le modalità operative di svolgimento della collaborazione, l'orario e la durata complessiva;
 - c) il luogo di svolgimento;
 - d) il corrispettivo e le modalità di erogazione;
 - e) il responsabile del servizio o della struttura.
4. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente viene annotata in apposito registro, tenuto dall'Ufficio Risorse Umane, il quale procede altresì alla verifica che lo studente non abbia superato il limite delle 150 ore.
5. L'attribuzione della borsa di collaborazione non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo concesse agli studenti.

Art. 7

Luogo e durata delle collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui al presente Regolamento possono svolgersi negli edifici dell'Università Europea di Roma o comunque nelle aree in cui si svolgono le attività promozionali dell'Ateneo.
2. Le collaborazioni non possono avere durata complessiva superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico.

Art. 8

Controllo dell'attività, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Il responsabile dell'attività o dell'ufficio che si avvale della collaborazione è incaricato della direzione dell'attività dello studente e del coordinamento della stessa con il servizio o la struttura.
2. Il responsabile svolge altresì funzioni di controllo ed è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio Risorse Umane e allo studente interessato qualsiasi irregolarità o inidoneità che si verifichi o si manifesti nello svolgimento della collaborazione.
3. Il responsabile può, valutando l'attività dello studente interessato ed eventualmente sentendo altre persone a conoscenza dei fatti, proporre la sospensione o la revoca della collaborazione, per giustificato motivo, richiedendo all'Ufficio Risorse Umane di procedere con un provvedimento motivato.
4. Contro il provvedimento lo studente interessato può proporre ricorso alla Commissione di cui all'art. 4, che, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con delibera motivata.

Art. 9

Corrispettivo

Il corrispettivo orario, esente da imposte ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle disponibilità del bilancio universitario.

Art. 10

Termine della collaborazione

1. Alla scadenza indicata nell'atto di impegno, la collaborazione ha termine senza necessità di comunicazione alcuna. È escluso il tacito rinnovo.
2. La collaborazione cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente, o a seguito di provvedimento ai sensi dell'art.8.
3. Lo studente può chiedere al responsabile di essere esonerato dal continuare la collaborazione, con conseguente cessazione anticipata della stessa ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

Art. 11

Regime assicurativo

1. L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stata assegnata un'attività di collaborazione.
2. L'assegnazione dell'attività di collaborazione non dà luogo, per l'Università, ad alcun obbligo di contribuzione o assicurazione previdenziale, assistenziale o di qualsiasi altra natura.